Molto Mag.co et Ecc.e S.or S.or mio oss.mo

Desiderate la mia opinione credendola, così dice V.E., fondata in su ragioni, et autorità, sopra due capi, che per poco si risolueano in uno, ciò è, se in tutte le querele per ciò s'intenda sempre annessa e connessa disputa concernente fortezza, ò codardigia. Appresso ne ponporte il modo della libera remissione bene spesso ho appuntato prima, e così collusorio ò vergognoso, e sconcio do ambedue le parte, può l'offeso di fatto riconoscere l'onor suo con sodisfacimento di parole galanti, et discorrente la superchieria ò'l vantaggio, ò, l'inganno, ò l'errore, et la penitenza dell'ingiuriante, le testificante la moderanza, il disuantaggio, la lealtà, ò la prudenza ò'l Valore dell'ingiuriato. La quale questione da me ben considerata m'ha fatto ponporre molte cose, che dette hauea sopra la libera remissione, et pensato, che douessi à bastanza, tenendomi dentro à termini di quella solo rispondere à quanto m'addimandate. Lasciando adunque per hora l'esaminare, se i duoi capi, che uoi mi proponete possono come dite ridursi à uno ò nò, (che di ciò non mi ricerchate) le uenendo al primo, dico, che à me pare, che noi possiamo considerar esse querele, ò, da per se ò insieme co la decisione, che se ne fa con l'arme; se da per se, rispondo molte potere accadere, doue non è annessa ne connessa (per usare i termini stessi di V.E.) fortezza, ne codardigia come fu la querela trà'l Bandini, ò'l Martelli, ò'l Castiglione, e l'Aldobrandi. Ma se prendiamo insieme con la querela la decisione, che se ne fa con l'arme, che quella che uoi chiamate disputa, dico essere annessa, ò l'una ò l'altra cosa ò ambedue insieme secondo secondo i portamenti de' combattenti, et questo basti quanto al primo capo di V. Ecc.za

Quanto al secondo à me pare che le parole dell'offenditore galanti le così dette di sopra da V.E. non sodisfaccino all'offeso di fatto tutto che con esse ui sia il pentimento d'esso offenditore; perciochè ui resta appresso la penitenza del peccato, ò la punitione del delitto come auuiene à piè d'Confessori ò dinanzi à Giudice essendo in tal caso l'offeso la persona ò dell'uno, ò dell'altro bisogna che egli habbia ancora la moderna autorità altrimente sarebbe come ben dice V.E. collusoria la perdonanza, se aggiungendo l'offensore al confessario peccatore, et ubbidendo debito honore con parole il'offeso, lo addimandasse perdono l'offeso ne hauesse piena, e libera autorità di perdonarli cioè farli dono della penitenza ò del gastigo, ò, no fargnene à suo arbitrio, e uolontà; che ogni uolta no l'harebbe, che di già fosse legato ò uogliam dire obligato di perdonarli à ogni modo. Se adunque siamo d'accordo ch'il venire appuntato all'atto della remissione è collusorio bisogna che ancora insieme confessiamo, che à uolere, che la remissione habbia il suo douere è necessario ch'ella sia libera. Ma dice V.E. per euitar quelli inconuenienti, che altra uolta sono accaduti come già interuenne nella querela d'uoglia

ved. d. Giurisdizione di Verona di V.E. di Puglia art. e il Cap.no imperiale di Carlo V. nella sua disciplina militare.

BIBLIOTECA NAZIONALE FIRENZE

dire rimissione del Mellino gentil'huom Romano in quell'altro pur gentil'huom Romano, credo di Casa Borgia anch'esso, onde hebbe origine la fattione di Bianchi, e Neri, no ci sarebbe altro modo? Rispondo a questo non ci sapere vedere altro modo migliore che l'vsato da nostri Eccellentissimi Duca e Principe nella querela poco fa trà il nostro Acciaiolo, e'l Gratto Milanese; perciochè in campo libero l'uno, e l'altro è padrone di se stesso per sodisfare al Mondo, et alla sua conscientia, e perdendo, ò vincendo può ciascuno d'essi mostrarsi (come desiderano i professori di Gentilezza e d'armi) à ogni modo valoroso, come ancora per il contrario, che bene è intervenuto talhora, che quello che nal mattino è restato superiore, e quello che nal più perditore per diuersi accidenti. Questo è quanto ho saputo per hora rispondere à duoi capi del quesito di V.S. cioè quanto al primo che nella questione per se stessa può essere che non intervenga ne codardigia, ne fortezza, ma ben intendendosi congiunta à quella la decisione che se ne fa co l'arme. E quanto al secondo, che ne diasino che l'offensore dia à se stesso, ne lodi che egli dia all'offeso. E che aggiungendovisi il domandar perdono pare, ch'all'offeso come à Confessore, ò Giudice debbe star liberamente il concedergnene, ò nò il che non può seguire se egli non sà interamente in sua balia, e presenza, e per libero arbitrio, et volontà l'offensione, si che e possa determinarsi come à à lui piace. Et aggrouo che non ci ho vedere altro miglior nodo che porgli in campo le d'arme in mano donde se l'offensore vorrà trar termini di partito ho potrà fare con più sua sicurtà, e l'offeso gli potrà interamente sodisfacendosi perdonare con suo honore. Aggiungerò questo, che volendo V.S. misurare ò vero ponderar questo dovere più facilmente cercare tra gl'enti come dicono i Theologi in che predicam.to è ingiuria di fatto. che pare à me che la troverrà essere accidente, e tra gl'accidenti attione, e passione, che in somma è una nozione ò noto che chiamar la vogliamo la qual nozione per se stessa, è una sola, e la medesima, ma respettiuamente è diuersa come è la strada che và à San Miniato la quale è una stessa ma all'insù è erta, e all'in giù, è china; E così questa nell'offensore è azione, e nell'offeso, è passione, bisogna dunque per ragguaglio che l'uno entri nel luogo dell'altro con le medesime condizioni, e che come si dice che ch'n'ha tocchi ne dà e ch'n'ha date, ne tocchi; Così ancora torneranno pari le bilancie della giustitia: che non paga il dire, io t'lo obligo, e ti son debitore, ma senza dire questo, basta per sodisfare al creditore il pagamento. E san Paolo à gli Hebrei al cap.o 9 χωρὶς αἱματεκχυσίας οὐ γίνεται ἄφεσις.
E se Christo dice al percosso che porga l'altra gota, quanto più à chi percuote? E se Socra-

te

te, e la filosofia vieni che n'debba hauer compassione, come a bestia a chi percuote, e che nà honore, e fortezza e grandezza d'animo perdonare, e sottener senza alteratione le battiture, io ne sono seco ma non per questo la giustitia resterà d'punire chi batte, et il douer, e l'honor del professore di gentilezza, è d'arme consiste in summo iure. E tanto scema del suo honore, quanto perde del suo douere anzi nel volgo de' soldati, se bene nò è vero ciò per se stesso è opinione che al valoroso, e buon professore di Militia nà honorevole l'entre al disopra ed la superchieria, e che nella sua spada nà fondato ogni douere ò diritto che chiamar ci vogliamo il ius. Questa è la somma del mio parere sig.r mio osseruandissimo che de se nè dica il il Rozzino, che non l'ò letto, e quantunque la sentenza del Giustinopolitano, al quale ho dato un occhiata, mi paia diuersa: Approuo nondimeno, e sommamente lodo gli scritti, che più al rimetter l'ingiuria confortano, e persuadono, che al vendicarla. Ma alla professione di V.S. mi par n'debba rispondere secondo il vero, che ricerca il diritto di Giustitia, e non secondo che l'equità, e bontà concede in questo, ò quel caso particolare, che la sentenza debba essere speciale, e non indiuiduale rimettendomi però al di sapere, e dottrina vostra in tutto, e per tutto. Et à quella, che le santissime vostre leggi n'Canani come diuine ne hauessero determinato.

Di V.S.za

S.r

F. Paul del Rosso